

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Patrizia CORONA	Presidente f.f.
- Avv. Lucia SECCHI TARUGI	Segretario f.f.
- Avv. Giovanni BERTI ARNOALDI VELI	Componente
- Avv. Paola CARELLO	Componente
- Avv. Claudio CONSALES	Componente
- Avv. Biancamaria D'AGOSTINO	Componente
- Avv. Paolo FELIZIANI	Componente
- Avv. Antonio GAGLIANO	Componente
- Avv. Antonino GALLETTI	Componente
- Avv. Mario NAPOLI	Componente
- Avv. Antonello TALERICO	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Cuomo ha emesso la seguente

SENTENZA

Nel procedimento introdotto con ricorso presentato dall'Avv. [OMISSIS], [OMISSIS], difeso da se stesso, con Studio Legale in [OMISSIS], PEC [OMISSIS], per l'annullamento della decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Brescia resa il 2 febbraio 2022, depositata il 28 marzo 2022 e notificata in pari data, con la quale si comminava all'incolpato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione forense di mesi 12.

per il ricorrente nessuno è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Biancamaria D'Agostino svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

FATTO

L'avv. [OMISSIS] del Foro di Bergamo veniva sottoposto a procedimento disciplinare innanzi al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Brescia, per rispondere dei fatti di cui al seguente capo di incolpazione:

“per aver ricevuto in deposito fiduciario la complessiva somma di € 29.568,79 nell'ambito della procedura di recupero credito nei confronti della Srl [OMISSIS], in assenza di precise istruzioni scritte per un diverso impiego di dette somme, ha omesso di mettere immediatamente detta somma a disposizione degli esponenti, sigg. [OMISSIS] e [OMISSIS], creditori della predetta Srl, così violando i principi di lealtà, correttezza, probità, di cui all'art. 9, comma 1, nonché gli art. 30, commi 1, 2 e 4, e 31 comma 1, del codice deontologico. Fatti commessi in Bergamo a far data dal maggio 2019”.

Il procedimento trae origine dall'esposto presentato il 12 novembre 2019 dai signori [OMISSIS] ed [OMISSIS] nei confronti dell'avv. [OMISSIS], al quale avevano conferito incarico affinché procedesse al recupero del credito da loro vantato nei confronti della [OMISSIS] Srl per l'importo di € 20.800,00.

Gli esponenti precisavano che: - nel maggio 2019 la società debitrice si rendeva disponibile al saldo di quanto ancora dovuto comprese le spese legali e di procedura, a condizione che i creditori rinunciassero al pignoramento e provvedessero alla cancellazione dell'ipoteca giudiziale; - veniva concordato che, a garanzia del creditore procedente, la somma dovuta venisse versata preventivamente, a titolo di deposito fiduciario, all'avv. [OMISSIS] il quale l'avrebbe trattenuta sino all'apposizione delle firme liberatorie, per poi versarla ai propri assistiti; - il primo versamento in deposito fiduciario per € 28.109,01 avveniva tra la fine di maggio e l'inizio di giugno del 2019, a fronte della rinuncia al pignoramento presentata dagli esponenti il 3.6.2019; - successivamente, nella seconda metà del mese di luglio 2019 confluiva sul deposito fiduciario il residuo importo di € 1.459,78, a completamento dell'intero importo dovuto dal debitore, pari ad € 29.568,79, il tutto versato sul conto corrente dell'avv. [OMISSIS]; - in data 31.7.2019 si completava l'accordo con la sottoscrizione, avanti il notaio, del consenso alla cancellazione dell'ipoteca, atto che gli esponenti trasmettevano immediatamente all'avv. [OMISSIS], a mezzo mail, per ottenere, in tempi rapidi, il versamento in loro favore del deposito fiduciario.

Assumevano altresì gli esponenti che in data 27 settembre 2019 l'avv. [OMISSIS] richiedeva ai signori [OMISSIS]-[OMISSIS] la sottoscrizione della quietanza liberatoria e contestualmente si impegnavano a versare la somma, oggetto del deposito fiduciario, con bonifico bancario, anziché con assegno circolare come concordato e ribadito in precedente corrispondenza dall'avv. [OMISSIS], entro un tempo non meglio precisato; veniva quindi versata in atti la bozza di quietanza, predisposta dall'avv. [OMISSIS] e datata 27 settembre

2019, con la quale i signori [OMISSIS] - [OMISSIS], autorizzavano l'incolpato a bonificare loro quanto ricevuto da [OMISSIS] e, contestualmente liberavano l'avv. [OMISSIS] da ogni responsabilità, ritenendosi soddisfatti per quanto versato.

In ragione delle perplessità sulle modalità di pagamento (bonifico senza indicazione di data in luogo di assegno circolare) gli esponenti procedevano con una segnalazione al COA di Bergamo, che invitava l'avv. [OMISSIS] a presentarsi per un tentativo di bonario componimento, che però rimaneva senza esito poiché l'avv. [OMISSIS] non si presentava il giorno stabilito senza giustificazione alcuna; da qui, la segnalazione del COA di Bergamo al CDD.

L'avv. [OMISSIS], nei propri scritti difensivi dinanzi al CDD, sosteneva di non aver consegnato ai propri assistiti quanto ricevuto in deposito fiduciario poiché gli stessi non si sarebbero resi disponibili a sottoscrivere atto di quietanza liberatoria nei confronti di [OMISSIS] Srl, come invece stabilito con la controparte.

Il signor [OMISSIS] affermava in dibattimento che sia lui che la moglie non intendevano quietanzare l'avv. [OMISSIS] prima di aver ottenuto il versamento dell'importo, anche perché le date entro le quali l'avvocato avrebbe dovuto eseguire il bonifico non erano state specificate nella bozza di accordo da loro ricevuta.

Il CDD confermava i capi d'incolpazione, ritendendo che la quietanza che l'incolpato intendeva far sottoscrivere ai clienti fosse liberatoria solo nei propri confronti e non anche per la controparte – [OMISSIS] Srl - la quale, peraltro, non aveva richiesto alcuna ricevuta, avendo pagato una volta ottenuta la rinuncia al pignoramento e la cancellazione dell'ipoteca. Il CDD riteneva l'avv. [OMISSIS] responsabile degli addebiti contestati in violazione degli artt. 30 e 31 del CDF e infliggendo la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione forense di un anno.

L'avv. [OMISSIS] ricorre avverso la decisione del CDD di Brescia con articolando il gravame in un unicum argomentativo dal quale possono comunque evincersi specifiche argomentazioni di censura. Egli ammette in primo luogo di aver assunto una condotta non conforme alle norme deontologiche, ad ogni modo però, improntata alla buona fede nel ritenere necessaria la sottoscrizione dell'atto di quietanza da parte dei propri clienti, atto da inviare ai debitori originari dei signori [OMISSIS]-[OMISSIS].

Ferma l'ammissione della responsabilità per le violazioni dell'art. 30, commi 2 e 4 CDF il ricorrente ritiene non sussistente, invece, la violazione dell'art. 31 CDF poiché "nel caso di specie si tratterebbe di gestione di una somma di denaro ricevuta per conto dei clienti quindi una fattispecie regolata dall'art. 30 C.D.F. e quindi non parrebbe applicabile l'art. 31 C.D.F.,

che riguarda invece la compensazione, fattispecie questa mai emersa agli atti del procedimento disciplinare.

Il ricorrente conclude chiedendo la riduzione della sanzione comminata della sospensione per mesi 12 nella misura di mesi sei o nella diversa misura fissata dal giudice.

Con memoria del 23 maggio 2025 il ricorrente comunica l'intervenuto pagamento di euro 36.000,00 in favore dei signori [OMISSIS] e [OMISSIS] a titolo di risarcimento per capitale, interessi e spese legali.

Con successiva memoria difensiva inviata a mezzo PEC, il ricorrente dichiarava di non poter partecipare all'udienza del 19 novembre 2025 per un concomitante impegno professionale (come da allegata documentazione), riportandosi alle conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo di cui chiede l'accoglimento, anche alla luce del ristoro integrale del danno subito dalle parti offese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente in sede di gravame, ammette che la condotta tenuta nel caso di specie - sia pure improntata alla buona fede per aver egli ritenuto necessaria la sottoscrizione dell'atto di quietanza da parte dei propri clienti, atto da inviare successivamente ai debitori originari dei signori [OMISSIS]-[OMISSIS] - non sarebbe stata conforme alle norme deontologiche, sostanziandosi nella violazione dell'art. 30, commi 2 e 4 CDF.

Tuttavia, l'Avv. [OMISSIS] contesta la sussistenza della contestata violazione dell'art. 31 CDF poiché nel caso di specie si tratterebbe invero di gestione di una somma di denaro ricevuta per conto dei clienti e quindi di fattispecie regolata dall'art. 30 C.D.F. non potendosi applicare anche l'art. 31 C.D.F., che riguarda invece la compensazione, fattispecie questa mai emersa agli atti del procedimento disciplinare.

La doglianza è fondata e merita accoglimento.

Dal riesame degli atti del procedimento innanzi al CDD di Brescia, si rileva che l'unica condotta attribuibile in concreto all'incolpato sia quella sussumibile nella fattispecie astratta prevista e sanzionata dall'art. 30 del Codice Deontologico Forense, che disciplina la gestione del danaro altrui, e in particolare al comma 4 prevede espressamente l'obbligo dell'avvocato – in caso di deposito fiduciario, come nella specie – di ottenere contestualmente istruzioni scritte ed attenervisi.

Il CDD di Brescia, senza addurre adeguata motivazione sul punto, contesta invero all'avv. [OMISSIS], in aggiunta alla precedente contestazione, anche la violazione dell'art. 31 CDF, riferibile quest'ultima piuttosto alla diversa condotta in materia di compensazione e che al comma 1 impone al difensore l'obbligo di mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto della stessa, laddove nella specie trattasi solo

di gestione di deposito fiduciario e rivelandosi per tal motivo erronea la suddetta contestazione da parte del giudicante di prime cure.

Tanto osservato va rilevato che la buona fede addotta dall'incolpato non vale né ad escludere – essendo sufficiente la sussistenza della *suitas* della condotta (cfr. da ultimo CNF n. 261 del 15 Settembre 2025) - né a scriminare l'illecito (cfr. da ultimo CNF n. 257 del 15 settembre 2025), la quale può rilevare, ove ritenuta effettivamente sussistente, solo in riferimento alla dosimetria della sanzione. Nel caso di specie, come rilevato dal CDD, va confermata l'assoluta anomalia della condotta del ricorrente che ha pretesto la sottoscrizione di una quietanza di pagamento senza prima garantire l'incasso al creditore ed anzi subordinando a tale firma la restituzione della somma dovuta, che tale impropria condotta - non richiesta dalla Società debitrice - non avrebbe giovato ad alcuno se non all'incolpato stesso. Tali circostanze impediscono di riscontrare nel comportamento tenuto la buona fede addotta.

Per quanto concerne la misura della sanzione, va premesso che agli organi disciplinari è riservato il potere di applicare la sanzione adeguata alla gravità ed alla natura del comportamento deontologicamente non corretto (cfr. Cass. SS.UU. 13791/12), mentre l'art. 3 CDF richiede che la sanzione sia determinata sulla base dei fatti complessivamente valutati e, ai sensi dell'art. 21 CDF è unica anche quando siano contestati più addebiti nell'ambito del medesimo procedimento» e deve essere «commisurata alla gravità del fatto, al grado della colpa, all'eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell'incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, soggettive e oggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione» e che si debba comunque tenere conto «del pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, della compromissione dell'immagine della professione forense, della vita professionale, dei precedenti disciplinari.

La corretta applicazione dei suesposti principi comporta, nel caso in esame, la necessaria rimodulazione della sanzione comminata dall'impugnata decisione, in dipendenza dell'intervenuto accoglimento del motivo di gravame relativo all'insussistenza della contestata violazione dell'art. 31 C.D.F. di cui al capo di incolpazione, confermandosi in sede di gravame la sola violazione già accertata dal CDD dell'art. 30, commi 2 e 4 CDF.; occorre altresì tener conto, valorizzandolo, del comportamento tenuto dall'Avv. [OMISSIS], che si è assunto la responsabilità della propria condotta ed ha corrisposto in data 23 maggio 2025 il complessivo importo di € 36.000,00 in favore dei signori [OMISSIS] e [OMISSIS] a titolo di risarcimento per capitale, interessi e spese legali; va infine considerata l'assenza nella specie di disdoro dell'immagine dell'Avvocatura, mancando la

risonanza mediatica del fatto storico. D'altro canto, non può tacersi che il ricorrente abbia trattenuto indebitamente per un lungo periodo di tempo le somme spettanti agli esponenti senza alcuna giustificazione anche dopo aver ammesso la condotta. Tale circostanza costituisce, ad avviso del collegio, motivo ostativo all'applicazione della pena base prevista per la violazione dell'art. 30 (i.e. la censura).

Pertanto questo Consiglio ritiene equo - attesa l'insussistenza della violazione dell'art. 31 e, dunque, in parziale riforma della decisione impugnata, ritenuta la responsabilità disciplinare dell'Avv. [OMISSIS] in relazione all'illecito contestato - sostituire la sanzione irrogata dal CDD di Brescia della sospensione dall'esercizio della professione forense di mesi dodici con la sanzione disciplinare meno afflittiva della sospensione dall'esercizio della professione forense di mesi sei.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37

Il Consiglio Nazionale Forense accoglie parzialmente il ricorso e, in parziale riforma dell'impugnata decisione, ritenuta la responsabilità disciplinare dell'Avv. [OMISSIS] in relazione al solo illecito contestato nel capo di incolpazione per le violazioni dell'art. 30, commi 2 e 4 CDF, sostituisce la sanzione disciplinare irrogata dal CDD di Brescia della sospensione dall'esercizio della professione forense di mesi dodici con la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione forense di mesi sei.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 19 novembre 2025;

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Lucia Secchi Tarugi

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Patrizia Corona

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 16 aprile 2026.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giovanna Ollà